

N. R.G. 1889/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1889/2015

**A** S.r.l. IN LIQUIDAZIONE - FALLIMENTO - (GIÀ  
S.r.l. IN LIQUIDAZIONE)

tra

RICORRENTE

e

**B**

RESISTENTE

Oggi **9 aprile 2015**, alle ore **12.15**, innanzi alla dott.ssa Gabriella Zanon, sono comparsi:

Per **A** IN LIQUIDAZIONE - FALLIMENTO - (GIÀ  
IN LIQUIDAZIONE) l'avv. \_\_\_\_\_ nonché il curatore dott.

Per **B** nessuno

L'avv. \_\_\_\_\_ deposita il ricorso notificato e chiede la conferma del decreto inaudita altera parte.

Il Giudice designato

Visto il proprio provvedimento del 19 marzo 2015 con il quale è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni immobili, mobili e crediti di proprietà di **B** nata ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (C.F.

\_\_\_\_\_ sino alla concorrenza di euro 2.030.851,00;

ritenuto che all'esito dell'instaurazione del contraddittorio non siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'emissione del decreto inaudita altera parte;

ritenuto che, anzi, la contumacia della resistente rafforzi la sussistenza di fumus boni iuris e del periculum in mora, tanto più in considerazione del fatto che **B** ha provveduto a trasferire gli immobili di cui era titolare con atto del 9.3.2015 a rogito notaio \_\_\_\_\_ Rep. n. \_\_\_\_\_, Racc. n. \_\_\_\_\_ esibito dal procuratore del Fallimento;

rilevato che il sequestro conservativo in oggetto è strumentale ad instauranda azione di responsabilità, sul presupposto che **B** abbia posto in essere, nella sua qualità di amministratrice dapprima e liquidatrice poi della società **A** s.r.l. comportamenti illegittimi; rilevato che **A** s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona del 14 marzo 2012;

rilevato che il Fallimento, a sostegno della misura cautelare richiesta ha evidenziato, in assenza di scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dei libri sociali, una differenza tra attivo e passivo fallimentare pari ad euro 2.030.851,00 nonché la riferibilità alla predetta **B** di specifiche condotte dannose;



ritenuto che

- salvo gli approfondimenti in sede di merito circa il momento in cui è avvenuta la perdita del capitale sociale e le perdite causate dalla prosecuzione dell'attività sociale (desumibili dallo stato passivo), sussiste allo stato il *fumus* (anche deducibile da specifiche condotte dannose quali: l'esecuzione di bonifici dal c/c della società in assenza di idonea giustificazione ed il sostenimento da parte della società fallita dei costi relativi al leasing avente ad oggetto l'immobile adibito a civile abitazione di B e del coniuge) di una gestione personalizzata e dannosa proseguita anche dopo la manifestazione di un chiaro stato di insolvenza;
- in totale assenza di scritture contabili (e di qualsiasi cespite attivo) l'ammontare del sequestro può essere fissato in questa sede mediante il criterio, assolutamente residuale, dato dalla differenza tra attivo e passivo;

ravvisato, per quanto sopra esposto, il *fumus boni iuris*, della pretesa fatta valere;

ravvisato altresì il *periculum in mora*, in considerazione dell'entità del danno cagionato e del quale il Fallimento intende chiedere il risarcimento, della circostanza che B si è spogliata degli unici beni immobili utilmente aggredibili dal Fallimento con l'atto di vendita sopra indicato, delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli altri beni di titolarità della predetta e della condotta dalla stessa mantenuta;

visti gli artt. 671, 669 *ter*, 669 *sexies*, c. 2;

**conferma**

il sequestro conservativo concesso con decreto inaudita altera parte del 19 marzo 2015.

Venezia, 9 aprile 2015

Il Giudice

dott.ssa Gabriella Zanon

